

for a living planet°



Alla cortese attenzione di

Presidente della Regione Abruzzo presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Assessore alle Politiche Agricole Regione Abruzzo vicepresidenza@regione.abruzzo.it

Dirigente Ufficio Programmazione Attività Faunistico Venatorie Regione Abruzzo dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Calendario Faunistico Venatorio 2019-2020, procedura di Vinca pubblicata il 5 settembre 2019 – Osservazioni

Gli Scriventi, in qualità di Soggetti con Competenza Ambientale, inviano, agli uffici in indirizzo, le proprie osservazioni relativamente a quanto in oggetto, nei tempi previsti dalla legge.

A. Difetto di istruttoria, illegittimità procedurale ed eccesso di potere.

a.1) In merito alla nuova proposta di calendario venatorio pubblicato in data 5 settembre sul sito della Regione Abruzzo, si osserva ancora una volta l'illegittimità della proposta a causa del mancato rispetto delle norme e delle procedure in materia ambientale. Il documento pubblicato ha la pretesa di presentarsi come un "atto di recepimento" del parere rilasciato da Ispra, la quale di fatto si è espressa in merito ad un'altra proposta di calendario venatorio 2019-2020: quello adottato con DGR 497 del 14 agosto 2019, e sospeso fino al 25 settembre 2019 con Decreto monocratico dal Tar Abruzzo (n° 164/2019 Reg. Prov. Cau). Tuttavia, come si evince dalla richiesta di attivazione della procedura di Vinca n. 248897 del 05/09/2019, quella che pare come una parziale riforma del precedente calendario Venatorio Regionale 2019/2020, è a tutti gli effetti la proposta di un nuovo calendario venatorio, ed in quanto tale va di fatto sottoposto a nuovo parere ISPRA, ad oggi del tutto mancante, così come previsto dalla giurisprudenza vigente. A tal proposito,

ancora una volta si riporta, come già illustrato in molte occasioni, che la Legge Quadro (L. n.157/1992) parla chiaro: essa attribuisce all'ISPRA la valutazione tecnica in merito alla sostenibilità dei piani di prelievo predisposti ogni anno dalle Regioni. Ancora più vincolante, chiara e decisiva in merito a tale questione è la sentenza del TAR Abruzzo n. 606 del 2013, che recita "la carenza del monitoraggio aggiornato sulle specie cacciabili rappresenta un elemento che necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie nella soggetta materia, potestà che rimangono limitate ad una prudente (e restrittiva) predisposizione dello schema di calendario da sottoporre al vaglio dell'Ispra". La proposta del nuovo calendario venatorio è ancora una volta estremamente mancante e carente sotto il profilo scientifico, lo stesso Studio di Incidenza allegato alla stessa è come sempre privo di dati derivanti da un monitoraggio specifico e standardizzato, di un'analisi delle singole specie e dei relativi interventi gestionali finalizzati alla conservazione di status e trend favorevoli. Duole constatare ancora una volta che ci si trova di fronte al tentativo da parte degli uffici competenti in materia di caccia di andare al di fuori dei criteri minimi per creare una caccia sostenibile, anziché conseguire e garantire una regolamentazione dell'attività venatoria capace di raggiungere obiettivi, quantificabili e misurabili, di conservazione e tutela degli habitat e delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile, ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art. 1).

a.2) Si manifesta come ancora più grave ed illegittimo quanto si legge nella nuova proposta di calendario Venatorio, lì dove si riportano in rosso alcune condizioni, palesemente illecite, che potrebbero verificarsi in base all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio, fissata per il 25 settembre, sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong- Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane. A proposito delle parti riportate in rosso all'interno del documento oggetto delle presenti osservazioni, la loro illegittimità risiede nel fatto che quanto in esse riportato si pone al di fuori dei limiti per i quali si può costruire un provvedimento amministrativo sub condicione. La Regione e gli uffici competenti in materia di caccia non sono legittimati, nel caso specifico, ad esprimere una riserva, in base ad un avvenimento futuro e incerto, al verificarsi del quale si subordina l'efficacia o la risoluzione delle scelte operate. Va sottolineato che le condizioni in rosso riportate sono contrarie a norme imperative ed esclusivamente dipendenti dalla mera volontà di una parte, senza tener conto degli interessi della collettività: il Legislatore nazionale e quello comunitario hanno fatto riferimento al principio fondamentale che la fauna selvatica è un patrimonio comune da salvaguardare, mediante una programmazione basata su parametri e dati scientifici. Questo vuol dire senza ombra di dubbio che quanto riportato in rosso non ha alcun valore ai fini della presente proposta di Calendario venatorio ed è di fatto da considerarsi nullo. Qualora il proponente del Calendario venatorio volesse procedere in tal senso, facendo valere quindi le condizioni in rosso riportate, si ricorda che va assolutamente redatto un nuovo Documento da sottoporre a nuova procedura di Vinca con relativo nuovo parere Ispra, così come espressamente richiesto da Legge Quadro (L.

n.157/1992) e dalla sentenza del TAR n.606 del 2013. Pena il ricorso alla Comunità Europea e al Ministero dell'ambiente.

a.3) Secondo quanto riportato sul Sito della Regione Abruzzo, i tempi e le modalità di espletamento della procedura di VINCA sono calcolati in 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del testo da sottoporre a Vinca, al fine di consentire la partecipazione dei portatori d'interesse, e quindi la pubblica partecipazione, all'interno del procedimento, così come espressamente previsto dalla Normativa vigente in materia ambientale e amministrativa: gli stake holders non sono portatori di alcun interesse proprio, ma di interessi della collettività, la partecipazione al procedimento di portatori degli interessi pubblici coinvolti dallo stesso, è perciò doverosa. Alla luce di quanto esposto è più che evidente che i termini per la chiusura della procedura di VINCA coincidono con la data del 5 ottobre 2019, data dopo la quale il CCR VIA della Regione Abruzzo DOVREBBE riunirsi per la discussione della nuova proposta di Calendario Venatorio. Tuttavia nella proposta si legge di apertura della caccia al 15 settembre per alcune specie, ignorando di fatto non solo le tempistiche previste dalla norma ambientale e dalla procedura di VINCA, ma anche la decisione cautelare del TAR di sospensione dell'attività venatoria fino al 25 settembre. Ennesima violazione normativa e procedurale.

B. Entrando nel merito del testo della nuova proposta di Calendario Venatorio 2019-2020, si osserva:

b.1) Specie cacciabili e periodi di caccia:

- ✓ Quaglia (Coturnix coturnix): dal 2 ottobre al 31 ottobre 2019.
- ✓ Fagiano (Phasianus colchicus): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2020.
 In subordine alla decisione che sarà resa dal TAR dell'Aquila, all'esito dell'udienza in camera di consiglio sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong- Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la Regione Abruzzo si riserva di autorizzare il prelievo alla specie al di fuori delle aree Sic e ZPS nei giorni di settembre 18,20,22,25,28,29 e dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019 (cfr. Sentenza TAR Abruzzo 199/2018). La caccia nel mese di settembre è consentita solo con l'utilizzo di due cani per equipaggio

Per entrambe le specie si osserva la illegittimità di quanto riportato in rosso per le motivazioni sopra esposte si veda punto a.2).

✓ Merlo (Turdus merula), Tortora (Streptopelia turtur) Dal 15 settembre al 30 dicembre 2019;

Si osserva la violazione della decisione cautelare del TAR di sospensione dell'attività venatoria fino al 25 settembre

✓ Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*): Dal 2 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020.

In subordine alla decisione che sarà resa dal TAR dell'Aquila, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong- Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la Regione si riserva di autorizzare il prelievo alle specie dal 15 settembre al 15 gennaio 2020 -con caccia nella forma in appostamento nel mese di settembre e gennaio-, in conformità al parere reso dall'ISPRA con la nota prot. 48321 del 5/08/19,

Per queste specie si osserva la illegittimità di quanto riportato in rosso per le motivazioni sopra esposte si veda punto a.2), si evidenzia inoltre che nel parere Ispra richiamato l'Istituto ha suggerito che la caccia a tali specie non va prorogata oltre il 15 gennaio, pertanto non solo si cita in questa procedura un Parere appartenete ad un'altra procedura, ma in parte si ha persino la pretesa di disattenderlo!

✓ Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019;

In subordine alla decisione che sarà resa dal TAR dell'Aquila, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong- Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la Regione Abruzzo si riserva di autorizzare il prelievo alla specie dal 2 ottobre 2019 al 10 gennaio 2020; l'estensione sarà consentita previa acquisizione del parere favorevole dell'ISPRA, rilasciato sulla base dell'analisi dei dati di abbattimento e di monitoraggio della specie forniti dagli ATC. (cfr. Sentenza TAR Abruzzo 199/2018).

Si rileva che la Regione Abruzzo si riserva, in caso di rigetto del ricorso, di estendere la caccia addirittura fino al 10 gennaio. Ancora una volta si vuole estendere l'apertura della caccia a questa specie nonostante i pareri ISPRA (ad esempio il prot. n. 40098 in data 5 luglio 2016) e l'Ordinanza del Consiglio di Stato 8713 del 2016) che chiedono di fissare come data ultima per la caccia alla beccaccia al 31 dicembre. Il parere ISPRA non può essere eluso e pertanto, la chiusura della caccia alla specie deve avvenire al massimo entro il 31 dicembre, data da sempre indicata dall'ISPRA come limite per ridurre l'impatto della caccia sulla migrazione pre-nuziale.

✓ Coturnice (Alectoris graeca): la caccia alla specie non è consentita;

In subordine alla decisione che sarà resa dal TAR dell'Aquila, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong- Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la Regione si riserva di autorizzare il prelievo alla specie dal 3 ottobre al 30 novembre 2019, in conformità al parere reso dall'ISPRA con la nota prot. 48321 del 5/08/19. La caccia alla spec ie sarà esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all'CAPO E-Coturnice.

Si rileva che la Regione Abruzzo si riserva, in caso di rigetto del ricorso, comunque di aprire la caccia alla Coturnice, quando invece, visto lo stato della popolazione in

Abruzzo, l'approccio deve essere necessariamente di tipo precauzionale. Nel documento di BirdLife (Staneva A., Burfield I., 2017 – European Birds of conservation concern. Population, trends, and National responsibilities.), la Coturnice viene classificata come SPEC1 e la popolazione italiana costituisce il 26% di quella europea. Pertanto, l'unica proposta possibile e praticabile è la sospensione della caccia alla Coturnice in Abruzzo, in via precauzionale, fino a che non verranno raccolti dati in grado di definire la diffusione e il trend della specie.

✓ Allodola (Alauda arvensis): la caccia alla specie non è consentita;

Allodola (Alauda arvensis): la caccia alla specie non è consentita. In subordine alla decisione che sarà resa dal TAR dell'Aquila, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong- Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la Regione si riserva di autorizzare il prelievo alla specie dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019, in conformità al parere reso dall'ISPRA con la nota prot. 48321 del 5/08/19. Al fine di ridurre l'impatto venatorio sulla specie, è vietato l'esercizio della caccia nel Piano delle 5 Miglia (ATC di Sulmona) ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r. 10/1998).

Per queste specie si osserva la illegittimità di quanto riportato in rosso per le motivazioni sopra esposte, si veda punto a.2).

✓ Caccia a Pavoncella (Vanellus vanellus), Moriglione (Aythya ferina). Non si
comprende come sia possibile, perseverare nella volontà di agire in difformità con
quanto richiesto espressamente dal Ministero dell'Ambiente, con la nota 16169
del 9 luglio 2019. Qualora le due specie siano mantenute quali cacciabili, un
esposto alla Corte dei Conti è valutabile.

b.2) divieti

✓ E' vietata l'attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea della costa e per una fascia pari a 100 metri a destra ed a sinistra dell'asse fluviale. In subordine alla decisione che sarà resa dal TAR dell'Aquila, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong- Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la Regione Abruzzo si riserva di eliminare il presente divieto che la DGR 279 del 25 maggio 2017 stabilisce esclusivamente per le aree della Rete Natura 2000

Si osserva la illegittimità di quanto riportato in rosso per le motivazioni sopra esposte, si veda punto a.2). Per quanto riguarda le stazioni lungo le rotte di migrazione l'Italia è inadempiente non solo rispetto alla Direttiva ma anche alla Legge nazionale, visto l'Art.1 comma 5 della Legge 157/1992. Le foci fluviali della regione assolvono un ruolo fondamentale sia per la migrazione di ritorno, non solo per le specie strettamente acquatiche, ma anche per quelle temporaneamente legate alle zone umide. In tal senso le foci fluviali abruzzesi rappresentano aree estremamente importanti e come tale oggetto di

tutela da possibili impatti derivanti da una attività venatoria priva di ogni criterio di sostenibilità. Ricordiamo altresì che la Direttiva 147/2009/CEE impone agli stati di tutelare particolarmente le aree di riposto importanti durante la migrazione e lo svernamento. L'art.4 comma 2 della Direttiva così recita "Gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono un'importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale."

b.3) Allenamento e uso dei cani

La nuova proposta di Calendario venatorio 2019-2020 NON contempla quanto disposto in riferimento a questa attività all'interno dei SIC. Nella DGR n. 877/2016 "Misure generali di conservazione per la tutela dei Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo è espressamente fatto divieto di "addestramento e allenamento dei cani da caccia prima dell'apertura della caccia e dopo la chiusura dell'attività venatoria". In particolare, in merito al SIC "Gole del Sagittario" nella DGR 479/2018, "Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo...". È FATTO DIVIETO di "svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento di cani, con o senza sparo, nonché le gare cinofile tra il 01 marzo e l'inizio dell'attività venatoria, in base alle date stabilite dal calendario venatorio, previa VINCA e Autorizzazione dell'Ente Gestore".

Pertanto SI CHIEDE che vengano contemplate le prescrizioni previste per i Siti della Rete
Natura 2000.

b.4) Caccia al Cinghiale

In merito alla <u>caccia di selezione al cinghiale</u> anche questa nuova proposta di calendario venatorio 2019-2020 fa riferimento solo ai dettami della Legge 157/1992. Nessun riferimento viene fatto in base a quanto definito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2018 ai sensi del disciplinare approvato con Determinazione DPD023/166 del 25/9/2017 e rinnovato, con modifica, nel 2019 tra Comune di Anversa degli Abruzzi, Ente Gestore del SIC IT7110099 "Gole del Sagittario" e ATC Sulmona. In base al protocollo in essere La caccia di selezione:

- potrà essere soli selecacciatori in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti ad una squadra assegnataria di zona ricadente in M2;
- potrà essere esercitata solo nei territori e nei periodi indicati nell'allegata cartografia che forma parte integrante del presente protocollo. A cura del Riserva Regionale Gole del Sagittario, sono stati identificati i quadranti interessati, costantemente o occasionalmente oppure stagionalmente, dalla presenza dell'orso, per la cui salvaguardia e tutela sono indicati i periodi di interdizione alla caccia di selezione. Tali aree e periodi sono individuati ed evidenziati nella cartina allegata al Protocollo con rispettivi codici e colori e di seguito descritte e opportunamente numerate (art.3) (Si veda allegato 1);

- La caccia di selezione nel periodo di apertura della caccia programmata, viene sospesa (Art.6);
- La caccia di selezione nelle zone /quadranti, in cui il Comune di Anversa segnali situazioni di presenza di orsi, viene sospesa (Art. 7)

b.5) Attività venatoria zona ZPC e ZPE (C1 e C2)

✓ Area contigua

Nella nuova proposta di Calendario venatorio si legge che "Nel perimetro dell'Area contigua istituita con DGR n°480 del 5 luglio 2018, la caccia è consentita ai soli residenti nei Comuni ricadenti nelle aree medesime. In subordine alla decisione che sarà resa dal TAR dell'Aquila, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong-Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la Regione Abruzzo si riserva di consentire la caccia nel perimetro dell'Area contigua, anche ai non residenti nei Comuni ricadenti nelle aree medesime".

Si osserva la illegittimità di quanto riportato in rosso per le motivazioni sopra esposte, si veda punto a.2).

Nel caso di rigetto del ricorso, la Regione Abruzzo, si riserva, di aprire la possibilità all'attività venatoria anche ai non residenti. Tale posizione è illegittima.

Infatti, la Regione Abruzzo, con DGR n. 480 del 5/7/2018, ha perimetrato e istituito l'area contigua e nel calendario vanno inserite le prescrizioni che essa comporta: in base alla normativa nazionale di riferimento, la LN 394/91, sono ammessi solo i cacciatori residenti.

✓ Zona ZPE (C1 e C2)

Nella zona C2, che corrisponderebbe all'area di minor presenza di individui della spcie di Orso Bruno Marsicano, si continua a disattendere quanto previsto dal Piano di Azione e Tutela sull'Orso bruno marsicano (PATOM), di cui la Regione Abruzzo è cofirmataria, continuando a prevedere la battuta in caccia collettiva anziché la girata come previsto dall'azione B5 del Piano stesso.

✓ Zona ZPC

Nella nuova proposta di Calendario venatorio si legge "caccia collettiva con un solo cane. In subordine alla decisione che sarà resa dal TAR dell'Aquila, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, sulla domanda cautelare avanzata con ricorso Reg. Ric. n° 356/2019 dal World Wide Found For Nature Ong- Onlus e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la Regione Abruzzo si riserva di autorizzare dal 15 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 la caccia collettiva con l'utilizzo di tre cani per squadra. La giornata di caccia in forma collettiva con l'utilizzo di tre cani ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 9.00 con il posizionamento delle poste, solo successivamente con lo svolgimento della

braccata (comma 31 art.1 RR n. 5/2014). Qualora dalla rete di monitoraggio del PATOM sia segnalata la presenza di Orso in determinate zone, l'ATC provvede alla sospensione della mini braccata nelle medesime zone".

Si osserva la illegittimità di quanto riportato in rosso per le motivazioni sopra esposte, si veda punto a.2).

Per tutto quanto sopra evidenziato si ritiene che il calendario faunistico venatorio 2019-2020 NON possa essere adottato per le gravi illegittimità sopra esposte.

Filomena Ricci Delegato WWF Abruzzo

Sefora Inzaghi

Direttore Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF "Gole del Sagittario"

Filoecece Pice;

Sopo for



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo 0253674/19	0253674/19	11/09/2019	PEC	Mittente: WWFABRUZZO@PEC.WWF.IT	

53F9AA112BE6F1FD2B428D112360C8F305B049DE810426783C3DD21E705A3219

Impronta:

